

	ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 7427 DELLA RACCOLTA	
	CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI APS	
	Già CONFEDERCAMPEGGIO - C.I.C. APS	
	STATUTO	
	Art.1	
	Denominazione ed ambito di rappresentanza	
	La Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning	
	Federcampeggio - Federcampeggio, fondata a Tirrenia il	
	2.07.1950, persona giuridica privata riconosciuta con D.P.R.	
	n°1000 del 11.06.1963, assume la denominazione di	
	Confederazione Italiana Campeggiatori APS (d'ora in poi	
	C.I.C. APS).	
	Quale sostenitrice del turismo all'aria aperta cura,	
	rappresenta e tutela gli interessi generali di tutti coloro	
	che esercitano e praticano il turismo itinerante ed è stata	
	riconosciuta quale Ente assistenziale con Decreto del	
	Ministero dell'Interno del 10.10.1988.	
	Non ha fini di lucro; ha durata indeterminata. E'	
	riconosciuta come apartitica e aconfessionale.	
	La sede legale è in Calenzano (Firenze),	
	quell'amministrativa coincide con quella legale; la	
	variazione della sede amministrativa avverrà con delibera	
	dell'Assemblea Nazionale.	
	Il trasferimento della sede legale non comporta modifica	
	statutaria, ma l'obbligo di comunicazione previste dalle	

normative vigenti.

La C.I.C APS. ha patrimonio proprio e ha autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.

La C.I.C APS modifica lo statuto attualmente in vigore è costituita nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 art. 35 e 36 e sue modifiche ed integrazioni. Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 2

Statuto

L'associazione di promozione sociale "C.I.C. APS" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni delle relative norme di attuazione, della legge sul Registro Unico RUNTS e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale del comportamento dell'attività della associazione stessa.

Art. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e

secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

Finalità e attività

La C.I.C. APS esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. La C.I.C. APS per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117 del 2017 e alle lettere di seguito specificate:

- Attività prevista alla lett. "F" dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

- Attività prevista alla lett. "K" dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- Attività prevista alla lett. "I" dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

	- Attività prevista alla lett. "T" dell'art. 5 comma 1 del	
	D. Lgs.117/2017: organizzazione e gestione di attività	
	sportive dilettantistiche;	
	- Attività prevista alla lett. "U" dell'art. 5 comma 1 del	
	D.Lgs.117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione	
	gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto	
	2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di	
	denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o	
	di attività di interesse generale a norma del presente	
	articolo;	
	- Attività prevista alla lett. "Z" dell'art. 5 comma 1 del	
	D. Lgs.117/2017: riqualificazione di beni pubblici	
	inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata.	
	A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si	
	concretizzarono in:	
	a) Promuove, coordina e tutela l'attività campeggistica, il	
	turismo itinerante e sociale, l'associazionismo ricreativo e	
	culturale fra quanti esercitano il turismo all'aria aperta,	
	con particolare riferimento al volontariato, alla protezione	
	civile, alle attività ludicosportive, all'assistenza ed alla	
	promozione turistica in Italia ed all'estero, anche	
	avvalendosi delle Federazioni regionali associate.	
	b) Promuove, rappresenta e difende i propri associati e	
	quanti praticano il turismo a diretto contatto con la natura	

	nei confronti delle Organizzazioni pubbliche e private	
	competenti.	
	c) Promuove organizza e gestisce attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo, per la	
	coesione, la formazione e l'aggregazione dei propri	
	associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse	
	attività editoriali di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale con proposte operative e formative	
	indirizzate ad organi pubblici e privati.	
	d) Promuove e realizza studi, ricerche e iniziative, per	
	impostare e sviluppare programmi di utilizzazione del	
	territorio e per il riconoscimento del diritto al godimento	
	della natura, nel pieno rispetto della stessa.	
	e) Promuove e partecipa al miglioramento delle normative	
	comunitarie, nazionali e regionali nelle materie oggetto del	
	presente statuto, organizzando convegni di studio e	
	collaborando alle iniziative assunte al riguardo dagli	
	organi istituzionali e dagli enti pubblici.	
	f) Opera per ottenere dallo Stato, Regioni, Province,	
	Comuni, Enti e privati, terreni idonei in proprietà, in	
	comodato, in uso, in concessione, in locazione, per la	
	realizzazione di parchi di campeggio, di centri turistici di	
	vacanza, di aree destinate al parcheggio temporaneo urbano	
	delle attrezzature dei turisti itineranti, di aree urbane	

destinate al ricovero, alla custodia e all'assistenza

tecnica delle predette attrezzature nonché per la gestione

delle predette realizzazioni.

g) Svolge attività di stampa e di informazione in ogni

materia inerente l'oggetto del presente statuto ed organizza

viaggi a sostegno dei suoi fini e della promozione del

turismo nazionale ed internazionale.

h) Partecipa ad iniziative nelle materie turistiche sopra

indicate secondo il carattere turistico-culturale-sociale

della C.I.C. APS.

i) Svolge ogni altra attività connessa o correlata alle

attività citate anche se non espressamente elencate e

previste dal D. Lgs. 117 del 2017.

j) Partecipa alle Organizzazioni di turismo, sport, impegno

sociale del tempo libero.

k) Promuove e tutela gli interessi morali, sociali,

culturali ed economici dei soci nei confronti di qualsiasi

organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con propri

scopi.

l) Cura le relazioni con le Organizzazioni europee ed

internazionali dei campeggiatori e dei turisti plein air

assicurando reciprocità di scambi e favorendo l'afflusso di

campeggiatori stranieri in Italia, ai quali presta

assistenza turistico informativa, rappresentandoli ad ogni

effetto;

	m) Promuove e stabilisce relazioni con organismi pubblici ministeriali regionali, locali, con organizzazioni associative, con Organizzazioni sindacali, con Associazioni e con altre Organizzazioni ed Enti, pubblici e privati.	
	n) Predispone, in accordo con le proprie Federazioni regionali iniziative utili ai campeggiatori italiani e stranieri.	
	o) Promuove, coordina, sostiene e tutela le attività delle Federazioni regionali e collabora con queste per l'attuazione degli scopi specifici dei loro statuti.	
	p) Cura attraverso le rispettive Federazioni le relazioni con le Regioni e gli Enti locali e con le Organizzazioni sindacali, con le Associazioni del tempo libero e con altre Organizzazioni ed Enti pubblici e privati.	
	q) Promuove, tutela, sostiene e coordina le attività delle Associazioni aderenti alla C.I.C. APS.	
	r) Promuove ed attua provvidenze a favore delle Federazioni regionali e Associazioni aderenti, nonché per l'assistenza turistica nei problemi del settore.	
	s) Provvede all'eventuale organizzazione e gestione di corsi di preparazione e di formazione professionale per esperti e per istruttori in materia di turismo all'aria aperta.	
	t) Promuove ed organizza manifestazioni sportive e gare di regolarità con attrezzature itineranti.	
	u) Cura, promuove ed organizza l'istruzione al turismo	

	all'aria aperta nelle scuole d'ogni grado in collaborazione	
	con gli organi preposti.	
	v) Stimola l'attenzione verso le tradizioni e la cultura dei	
	luoghi visitati e ne favorisce la divulgazione e la	
	conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale e	
	storico.	
	w) Favorisce lo sviluppo del turismo itinerante orientato	
	alle tradizioni e alla cultura del territorio attraverso la	
	pubblicazione e realizzazione di servizi mirati a far	
	nascere la curiosità dell'utente in merito al patrimonio	
	naturale, artistico, culturale e storico.	
	x) Riunisce coloro che intendono favorire e divulgare il	
	turismo in tutte le sue accezioni, ed in particolare quello	
	di visita dei luoghi naturali nel massimo rispetto	
	ambientale.	
	y) Promuove e favorisce il consumo critico, la diffusione di	
	prodotti biologici, naturali, ecocompatibili e da Km 0, il	
	commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento	
	dell'acquisto collettivo (gruppi di acquisto).	
	z) Stipula convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con	
	altre associazioni o con terzi al fine di migliorare le	
	opportunità di sviluppo degli associati e della associazione	
	e di apportare progresso sociale nelle dinamiche di sviluppo	
	locale.	
	aa) Effettua attività commerciali e produttive, sia rivolte	

a soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché

accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il

raggiungimento degli scopi sociali.

bb) Promuove iniziative per raccolte di fondi al fine di

reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento

degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici.

cc) Promuove e partecipa direttamente o con partner pubblici

e privati, concorre a gare e incarichi per l'attuazione di

attività connesse alla valorizzazione del territorio alle

tradizioni e alla cultura locale realizzando concretamente

opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale

attraverso progetti integrati di servizi.

dd) tutti gli associati alla C.I.C. APS sono considerati a

livello nazionale come soci dei club delle Federazioni

regionali aderenti.

Art. 6

Ammissione Soci

Della C.I.C. APS fanno parte, i Presidenti Regionali in

rappresentanza dei propri club esistenti sul territorio, i

soci diretti sia a livello nazionale che regionale, fino ad

un massimo di 10 (dieci) a livello regionale e comunque nei

limiti imposti dalla Legge per consentire alle Federazioni

Regionali di chiedere l'iscrizione al Registro APS.

Le Associazioni che aderiscono alla Confederazione, sono

iscritte nell'apposito albo depositato presso la Sede

nazionale della C.I.C. APS.

Possono essere ammessi soci diretti dell'Ente in conformità alle norme di cui al Regolamento Generale.

Sulla domanda d'ammissione delle Associazioni delibera il Consiglio d'Amministrazione, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale, nella prima riunione utile, sentite le Federazioni interessate.

Art. 7

Diritti e Doveri degli associati

Tutti gli iscritti ed i membri della C.I.C. APS accettano il presente Statuto ed il Regolamento in vigore della C.I.C. APS, in ogni sua parte e s'impegnano ad osservarli.

Le decisioni e le deliberazioni adottate dagli Organi competenti, con le modalità di cui al presente Statuto, sono definitive.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dalla C.I.C. APS previo parere dell'organo competente.

Art. 8

Rapporti tra associati e Confederazione

Le cariche negli Organi sociali della C.I.C. APS, delle Federazioni regionali e delle Associazioni sono a titolo gratuito e coloro che le occupano devono tutelare l'interesse dell'Ente, senza perseguire interessi in conflitto con quest'ultimo.

Art. 9

Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, in ragione delle disponibilità personali. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla C.I.C. APS.

Art.10

Organi Sociali

Gli Organi della C.I.C. APS sono:

- a) Assemblea Nazionale dei Soci;
- b) Presidente;
- c) Consiglio di Amministrazione;
- d) Revisione Unico.
- e) Collegio Arbitrale.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito. E' tuttavia previsto un rimborso spese sostenute per lo svolgimento

delle attività necessarie per raggiungere le finalità e gli scopi della C.I.C. APS.

Art. 11

Assemblea

L'assemblea è l'Organo sovrano ed è composta dai Presidenti Regionali e Delegati delle Federazioni regionali, nonché dal delegato dei soci diretti, in conformità al regolamento applicabile.

E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e una volta per l'approvazione del bilancio preventivo; gli stessi possono essere approvati in un'unica assemblea. E' convocata al Presidente della C.I.C. APS o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e deve precisare la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data e ora di seconda convocazione. L'Assemblea potrà svolgere le riunioni anche in luoghi diversi dalla sede della C.I.C. APS. Tale comunicazione può avvenire a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata e fax.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto al voto o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente nominato dall'Assemblea e dal Segretario

verbalizzante o delegato nominato dall'assemblea e

conservato presso la sede della C.I.C. APS.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E'

straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto

e lo scioglimento della C.I.C. APS. E' ordinaria in tutti

gli altri casi.

La votazione è, di norma in forma palese, tranne le

votazioni riguardanti le persone.

Art.12

Compiti dell'Assemblea

Elegge il Presidente e il Consiglio di Amministrazione.

a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.

b) Approva il bilancio consuntivo e preventivo finanziario e il bilancio sociale nei modi previsti.

c) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.

d) Nomina i soci benemeriti (per meriti particolari a favore dell'Associazione).

e) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

f) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

g) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

i) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione dell'Associazione.

j) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

k) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o delegato dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto di consultare i verbali.

Art. 13

Assemblea Nazionale

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e votanti presenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Art. 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto della C.I.C. APS (con la presenza della metà più uno degli associati - 50+1 - e il voto favorevole della maggioranza dei presenti), decide sulla liquidazione e lo scioglimento della stessa con

la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea e il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di Amministrazione governa la C.I.C. APS ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto:

a) Presidente;

b) Da 8 membri eletti dall'Assemblea Nazionale.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino a 3 (tre) mandati consecutivi così come previsto dall'art. 10 comma 4 del regolamento.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. E' inoltre

	responsabile della tenuta dei libri sociali e degli	
	adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico	
	Nazionale Terzo Settore). Il verbale redatto viene	
	sottoscritto dal presidente e dal Segretario presente e	
	verbalizzante.	
	Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione non espressamente demandati all'assemblea;	
	redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale	
	sull'attività dell'Associazione il bilancio consuntivo e	
	preventivo. In caso di dimissioni o decadenza dei	
	componenti, il consiglio di amministrazione sarà integrato	
	dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in	
	base al numero dei voti ricevuti.	
	In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla	
	convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione	
	dei membri mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo	
	statuto o dall'assemblea.	
	L'organo di amministrazione si riunisce ogni volta che sia	
	necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un	
	terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni	
	anno.	
	Esso delibera a maggioranza dei presenti intervenuti.	
	L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:	
	a) Eleggere il Vice Presidente.	
	b) Assumere il personale.	

	c) Nominare il Segretario su proposta del Presidente.	
	d) Fissare le norme per il funzionamento della C.I.C. APS;	
	relativi compiti e responsabilità.	
	e) Sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio.	
	f) Determinare il programma di lavoro in base alle linee	
	guida approvate dall'assemblea, le relative responsabilità	
	per l'attuazione, promuovere e coordinare le attività	
	autorizzandone la spesa.	
	g) Redigere i regolamenti interni.	
	h) Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di	
	propria competenza adottati dal Presidente per motivi di	
	necessità e di urgenza.	
	i) Designare i rappresentanti negli organi nazionali e	
	internazionali.	
	j) Nomina la Commissione Verifica Poteri.	
	k) Delibera per l'ammissione o la cessazione delle	
	Associazioni.	
	Art. 16	
	Presidente	
	Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il	
	consiglio di amministrazione e partecipa all'assemblea,	
	convoca l'assemblea dei soci e il consiglio di	
	amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che	
	straordinarie.	
	Il Presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza	

	del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale	
	revoca decisa dall'assemblea, con il quorum previsto.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il	
	Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo	
	presidente e del consiglio di amministrazione.	
	Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base	
	delle direttive di tale organo, riferendo al consiglio di	
	amministrazione in merito all'attività compiuta.	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di	
	dimissioni, o altro evento, per la convocazione	
	dell'Assemblea elettiva del nuovo Presidente.	
	Il Presidente deve essere iscritto da almeno 4 (quattro)	
	anni consecutivi alla C.I.C. APS.	
	Art. 17	
	Segretario	
	Il Segretario segue le attività degli organi sociali, delle	
	commissioni e comitati come previsti dal regolamento.	
	a) Coadiuvare il Presidente nei lavori dell'Assemblea e del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	b) Assicura l'attuazione delle deliberazioni.	
	c) Cura gli affari generali, amministrativi e contabili.	
	d) Il Segretario è anche segretario dell'Assemblea e del	

Consiglio di Amministrazione.

e) E' responsabile del personale e sovrintende gli uffici.

f) E' responsabile della redazione del bilancio consuntivo e preventivo nei modi e tempi stabiliti dal regolamento.

Art. 18

Revisore Unico

L'assemblea nomina ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.

117/2017 il Revisore Contabile Unico e dura in carico per

tre anni, è rieleggibile fino ad un massimo di 3 (tre)

mandati. Il Revisore contabile deve essere iscritto,

all'atto delle elezioni, all'Albo Nazionale dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché all'Albo dei

Revisori Legali tenuto presso il MEF.

1. L'elezione del Revisore Contabile è disciplinata dal

Regolamento Generale.

2. Il Revisore Contabile esercita il proprio incarico

secondo le norme di legge, e di comportamento previsti dai

regolamenti dei Dottori Commercialisti e dai Ragionieri,

nonché ai principi internazionali di revisione.

3. Effettua i controlli per legge almeno una volta ogni tre

mesi della contabilità generale, nonché il controllo del

conto consuntivo, presentato dal Consiglio di

Amministrazione e redigendo apposita relazione

accompagnatoria.

4. Il Revisore Contabile non può ricoprire lo stesso

incaricato nelle Federazioni - A.R.C. e nelle associazioni.

5. Non sono ammesse deleghe.

Art. 19

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri, che verranno nominati al verificarsi delle condizioni di legge, sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Firenze, competente per territorio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.20

Libri sociali

La C.I.C. APS ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro dei soci tenuto a cura del consiglio di

amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

e) tutti i dati e le informazioni forniti saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 21

Risorse economiche

La C.I.C APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della attività da:

a) Quote sociali;

b) Eredità, donazioni legati;

c) Contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, organizzazioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

	d) Proventi delle cessioni di beni e servizi anche	
	attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale	
	finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	e) Erogazioni liberali effettuate da persone fisiche, enti o	
	società. Social bonus articolo 81 del D. Lgs. 117/2017;	
	f) Entrate derivanti da iniziative promozionali.	
	I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e	
	capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi	
	fra gli associati, anche in forme indirette.	
	La C.I.C. APS ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo	
	di gestione a favore di attività istituzionali	
	statutariamente previste.	
	I fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di	
	credito stabilito dall'organo di amministrazione.	
	Art. 22	
	I beni	
	I beni della C.I.C. APS sono beni immobili e beni registrati	
	mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono	
	essere acquistati dalla C.I.C. APS, e sono ad essa intestati.	
	I beni immobili e i beni registrati mobili, che sono	
	collocati nella sede della C.I.C. APS e sono elencati	
	nell'inventario che è depositato presso la sede della C.I.C.	
	APS e può essere consultato dei soci.	
	Art. 23	
	Divieto di distribuzione degli utili	

	e obbligo di utilizzo del patrimonio	
	La C.I.C. APS ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve	
	o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8	
	comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare	
	il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità previste.	
	Art. 24	
	Bilancio	
	Il bilancio della C.I.C. APS è annuale e decorre dal primo	
	gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13	
	e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di	
	attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di	
	amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria	
	in tempo utile per il deposito presso il RUNTS.	
	Art. 25	
	Bilancio sociale	
	E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.	
	117/2017 e art. 12 del presente Statuto.	
	Art. 26	
	Convenzioni	
	Le convenzioni tra la C.I.C. APS e le Amministrazioni	
	pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017	

sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente presso la sede della C.I.C. APS.

Art. 27

Personale retribuito

La C.I.C. APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla C.I.C. APS.

Art. 28

Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Un volontario può essere contemporaneamente anche socio.

Art. 29

Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano La C.I.C. APS, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in

nome e per conto dell'Associazione

Art. 30

Assicurazione dell'Associazione

La C.I.C. APS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della C.I.C. APS.

Art. 31

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione prevista dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della C.I.C. APS è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei Soci.

La C.I.C. APS si estinguerà, se i Soci si ridurranno a meno di tre (3) associazioni ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente che verrà indicato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, in conformità all'art. 9 della D. Lgs. 117/2017.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività della C.I.C. APS i beni, previo parere favorevole dell'organismo

	di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, saranno devoluti ad	
	altri enti del terzo settore o a fini di pubblica utilità	
	salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al	
	momento dello scioglimento.	
	Art. 33	
	Modifiche del Regolamento Generale	
	1. Il Regolamento Generale può essere modificato con le	
	modalità di cui all'art. 14, dello Statuto, su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno 10	
	(dieci) Federazioni - A.R.C., inviata al Presidente della	
	Confederazione.	
	2. L'atto deliberativo dovrà essere approvato dalla	
	maggioranza del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi	
	in seduta ordinaria.	
	Art. 34	
	Disposizioni finali	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e	
	dal Regolamento Generale della Confedercampeggio già C.I.C.	
	APS, valgono le norme del Codice Civile, Libro I, Titolo II,	
	capi I e II (delle persone fisiche, delle persone	
	giuridiche, disposizioni generali, delle associazioni e	
	delle fondazioni).	
	Art. 35	
	Entrata in vigore e norma transitoria	
	1. Il presente statuto e il Regolamento entrano in vigore	

dal giorno successivo alla loro approvazione.

2. Il presente Statuto sostituisce quello approvato a Tirrenia il 2 Luglio 1950, con le modifiche apportate (a Napoli il 14/6/1952, a Trieste il 28/6/1953, a Firenze il 27/1/1957, il 25/1/1959, il 5/11/1961, a Torino il 2/6/1962, a Firenze, il 8/12/1962, il 26/2/1972, il 24/9/1972, il 13/2/1973, il 18/2/1975, il 31/1/1981, il 30/3/1985, il 28/3/1987, il 18/10/1987, il 16/12/1989, il 15/12/1990, D.M. 9/12/1992 pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24/4/1993, a Calenzano il 12/12/1998 e il 30/11/2002.

3. L'Ente ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni dell'art. 111 c. 4 quinquies del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, in attuazione del disposto dell'art. 5 c. 3 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le Federazioni regionali dovranno dotarsi di analogo statuto.

5. Le Federazioni Regionali e i club che adeguano lo statuto alle norme del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni dovranno trasmettere, anche per via telematica, il nuovo statuto.

6. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto

l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to VINCENZO DE LISIO - SIMONA CIRILLO NOTAIO (SIGILLO)